

CCLXXX.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 9753, 9754) — Presentazione di relazioni (pag. 9758, 9759) — Il senatore Vischi, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » (pagina 9754) — Le proposte di coordinamento sono approvate — Votazione a scrutinio segreto (pag. 9754) — Il senatore Scialoja svolge la sua proposta di legge per l'abolizione dell'autorizzazione maritale (pag. 9754) — Dopo osservazioni del ministro guardasigilli (pag. 9758), la proposta di legge è presa in considerazione — Presentazione di relazioni (pag. 9758) — Su proposta del ministro di agricoltura (pag. 9758), si riserva la fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice sui beni demaniali del Mezzogiorno (pag. 9758) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (pagina 9759) — Il senatore Mazziotti svolge la sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sulle condizioni del fortino Vigliena in Napoli (pag. 9761) — Risposta del ministro (pag. 9762) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Provvedimenti per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835 ».

Trattandosi di proroga, prego il Senato di voler discutere questo disegno di legge prima delle vacanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato all'esame degli Uffici.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di borsa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

VISCHI, *relatore*. In esecuzione degli ordini del Senato l'Ufficio centrale, con la presenza dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, ha proceduto al coordinamento della legge votata ieri per alzata e seduta. Il coordinamento consiste principalmente nello stralciare, così come il Senato sa, una parte dell'art. 10 formando un articolo *ex se*, che prende il numero di 22. Quest'articolo dice: « Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B, hanno effetto dal 1° gennaio 1913 ».

E così finisce l'ufficio mio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il coordinamento s'intende approvato e il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » e per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione; di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti; di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge ai quali verrà dato corso a termini del regolamento.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede.

Per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti, risultano sorteggiati i senatori Petrella, Goiran, Santini;

per quella per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto: Massarucci, Guala, Mortara;

infine, per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Polacco, Malaspina, De Sonnaz.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Scialoja per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Scialoja per l'abolizione dell'autorizzazione maritale della quale venne già data lettura in una precedente tornata.

Ha facoltà di parlare l'onor. Scialoja per svolgere questa proposta.

SCIALOJA. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Ho proposto di iniziativa parlamentare un breve progetto di legge, di piccola mole, ma

certamente non di lieve importanza, per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, modificando le disposizioni dei Codici civile, commerciale e di procedura civile relativamente a questo punto. A me pare che tra le non poche parti difettose della nostra legislazione, una di quelle, che oramai si debbano più prontamente modificare, sia appunto questa relativa alla autorizzazione maritale. La coscienza del mondo giuridico in proposito si è formata, e non credo che vi siano più gravi dubbi circa la convenienza di togliere dal nostro Codice tale residuo del vecchio Codice francese. Nessuno dei principali Stati di Europa impone più la necessità dell'autorizzazione maritale, e la stessa Francia, presso cui l'istituto fu dapprima stabilito, tende ad abolirlo: numerosi progetti di legge sono stati presentati in questo senso ed uno è stato anche approvato da una delle due Camere francesi. A favore dell'autorizzazione maritale non milita in Italia alcuna ragione; le tradizioni del nostro diritto italiano erano contrarie ad essa: tanto il diritto romano, quanto il diritto comune, non la conoscevano.

Fu solo l'influenza del diritto germanico che la fece penetrare in qualche statuto comunale: e attraverso le consuetudini francesi essa entrò a far parte del Codice Napoleone. Quando si trattò di mantenere nel Codice italiano questo istituto, che era stato accettato dai Codici dei singoli Stati modellati sul francese, si sollevarono gravi dubbi presso le Commissioni che prepararono il Codice; e l'istituto fu mantenuto soltanto in via transitoria. Si disse: per ora non modifichiamo l'istituto che si trova già nelle varie regioni d'Italia, ma vedremo alla prova, se sarà necessario di abolirlo.

Si modificò tuttavia per modo che nel nostro codice le disposizioni relative a questo punto non sono identiche a quelle corrispondenti del Codice napoleonico. Ma mentre la maggior parte delle modificazioni introdotte dal nostro legislatore si possono considerare come miglioramenti del codice francese, quelle relative all'autorizzazione maritale sono generalmente considerate come veri peggioramenti.

Anche recentemente un illustre civilista francese, il Planiol, rendendo conto del modo come l'istituto era stato accolto negli Stati che avevano accettato il codice francese, notava che in Italia l'istituto era stato sostanzialmente peggiorato.

La pratica quotidiana ci dimostra che l'autorizzazione maritale, così come è oggi ordinata, è piuttosto fonte di frode che protezione della famiglia, quale dovrebbe essere. E ogni giorno sorgono autorevoli voci che reclamano l'abrogazione delle relative disposizioni.

Nel Parlamento più di una volta è stata già proposta l'abolizione di questo istituto. Purtroppo però i progetti che sono stati presentati non sono mai andati innanzi, perchè i disegni di legge d'iniziativa parlamentare sogliono aver questo triste destino, di finire negli archivi. Forse anche quello che io presento potrà subire la sorte medesima, se il Governo non vorrà dare ad esso il suo appoggio. Tuttavia ciò non mi scoraggia dal presentarlo oggi e dal raccomandarlo, perchè il progetto che ho l'onore di esporre al Senato, differisce notevolmente da quelli precedenti, i quali avevano, secondo me, qualche difetto: primo, quello di essere troppo semplici, di contenere puramente e semplicemente l'abolizione degli articoli del codice civile relativi all'autorizzazione maritale, mentre, a parere mio, non si può procedere con tanta semplicità, e bisogna sostituire a ciò che si toglie qualche cosa che risponda alle necessità più urgenti della nostra vita moderna.

E d'altra parte quei progetti avevano anche un altro difetto di natura direi quasi politica e sociale. Si presentavano sotto un aspetto femminista, se è lecito usar questa parola. Coloro che se ne fecero iniziatori alla Camera dei deputati li hanno uniti ad altri che certamente non corrispondono se non alle nuove correnti femministe.

Per esempio, un progetto che contiene la concessione del voto alle donne, contiene pure l'abolizione dell'autorizzazione maritale, sicchè quest'abolizione si presenta come una specie di soddisfazione data alle femmine italiane più irrequiete, mentre invece essa non deve avere in alcun modo il carattere femminile. Io insisto specialmente su questo concetto. Non sono punto mosso dalle correnti agitate dal mondo femminile a presentare il mio progetto di legge. L'autorizzazione maritale non deve essere considerata e non fu concepita dal nostro legislatore come una diminuzione della capacità giuridica delle donne: prova ne sia che le donne nubili e le vedove non hanno bisogno di au-

torizzazione di alcuno. Le donne in Italia non sono dunque considerate meno capaci degli uomini relativamente al diritto civile. La donna maritata, secondo le disposizioni del nostro diritto, ha bisogno dell'autorizzazione maritale, perchè il legislatore ritenne essere ciò conforme all'ordine della famiglia, onde l'istituto non ha nulla di meno che riverente verso la capacità giuridica generale della donna e l'abolizione di esso non è e non può considerarsi come una soddisfazione data al mondo femminile. Noi nel far legge su questo proposito dobbiamo guardare soltanto ai rapporti interni della famiglia e a quelli della famiglia coi terzi.

Io, dopo maturo studio di questi rapporti e dopo aver a lungo meditato anche sopra le disposizioni assai varie delle legislazioni europee in proposito, ho creduto di presentare un progetto di legge composto di quattro articoli brevi, ma abbastanza pieni di contenuto.

Il primo articolo è puramente negativo: contiene l'abrogazione delle presenti disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile in questa materia.

Nel secondo articolo invece io propongo lievi modificazioni agli articoli 13 e 14 del Codice di commercio che si riferiscono all'autorizzazione maritale per l'esercizio del commercio da parte delle donne.

Mi è sembrato che per questa parte non si potesse pronunziare una pura e semplice condanna dell'istituto vigente e che si dovesse mantenere ancora una potestà maritale, relativamente alla donna commerciante.

Onde la modificazione che io propongo consiste solo in ciò: che il marito non debba preventivamente autorizzare la moglie, come avviene col Codice attuale (veramente più per forma che per sostanza, perchè l'autorizzazione può essere anche tacita), ma possa vietare alla moglie di esercitare il commercio. Secondo la mia proposta dovrebbe intervenire un divieto per impedire alla moglie di esercitare il commercio, altrimenti questa avrebbe piena capacità di farlo.

Nel terzo articolo io ho creduto di mantenere ancora una certa autorità del marito relativamente alle donazioni. Sappiamo tutti che le donazioni, appunto perchè non sono un atto necessario del commercio sociale e costituiscono sempre un pericolo per il donatore, debbono

essere mantenute sotto il regime più severo, sicchè tutti i diritti hanno disposizioni che tendono ad accertare una volontà più matura nel donante ed a porre dei freni alla troppo corriva liberalità. Io ho creduto perciò che, relativamente alle donazioni fatte dalla moglie, si dovesse continuare a richiedere un consenso, consenso del marito o del tribunale alternativamente, per non incontrare le grandi difficoltà che le attuali disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura fanno sorgere in pratica. Io ho posto però anche un termine non troppo lungo alla eventuale impugnativa della donazione, che non fosse stata fatta regolarmente; credo che il termine di tre anni sia più che sufficiente, perchè il marito possa esercitare il diritto di revoca della donazione mal fatta.

Molto valore attribuirei all'art. 4 del mio progetto, il quale, lo ammetto, si potrebbe anche togliere da questo disegno di legge senza turbarne troppo l'armonia e il significato; ma è un articolo di per sé molto importante. Mi permetta quindi il Senato di intrattenermi un momento sopra di esso.

Noi tutti conosciamo la tendenza legislativa, che ebbe il suo inizio in America e che poi si è venuta diffondendo negli Stati europei, di assicurare un certo patrimonio alla famiglia; tendenza che si è tradotta nel *homestead* in America, e che anche di recente ha avuto una eco in Italia col progetto di legge presentato dall'on. ministro Luzzatti, imitando una legge francese.

Io riconosco tutta la importanza sociale della costituzione di patrimoni di questa natura, ma dubito forte che negli Stati di vecchia civiltà come il nostro, nei territori sottoposti a diritti storici complicatissimi quali sono quelli che gravano sulle terre italiane, dubito forte che si possa rispondere al bisogno sociale con gli stessi mezzi, con i quali si è tentato oggi di corrispondervi in altri Stati ed anche col disegno di legge presentato al Parlamento italiano.

Io credo che nella tradizione antichissima del diritto nostro italiano noi abbiamo un istituto che può servire a questo scopo sociale: è la dote. La dote è un patrimonio di famiglia già organizzato e che costituisce appunto con la sua inalienabilità quel fondo che deve rimanere alla famiglia anche attraverso alle tempeste

della vita. Solo che la dote, quale è riconosciuta dal nostro Codice civile, in fondo è sempre la romana e quella del diritto comune italiano: essa presenta un inconveniente dal punto di vista sociale, perchè ponendo i beni sotto l'esclusiva amministrazione del marito ed attribuendo al marito la piena disposizione dei frutti è considerata come pericolosa da molti padri, i quali collocano in matrimonio le figlie loro.

Ogni giorno noi vediamo diminuire anche per questa considerazione il numero delle costituzioni di dote in Italia; ogni giorno vediamo diffondersi piuttosto il regime della separazione dei patrimoni. Ora io ho fatto in questo progetto di legge un tentativo, che sottopongo alla sapienza vostra, non dirò con trepidazione perchè l'ho studiato molto e mi pare accettabile, ma colla coscienza di introdurre una novità, il che in diritto è sempre un pericolo, è sempre almeno cosa che va considerata con piena maturità di riflessione. Io propongo come primo passo (perchè si potrebbe andare anche oltre) di ammettere nel nostro diritto civile la costituzione di una dote, la quale fino *ab initio* sia sottoposta a quel regime che in via eccezionale il nostro Codice civile ammette per la dote separata.

Due parole per coloro che non sono giuristi.

Nel nostro diritto, allorchè vi è pericolo per la dote, perchè il marito, o per incapacità o per dolo, male l'amministra, sperperando i beni che dovrebbero essere dedicati alla famiglia, la moglie può chiedere di riprendere l'amministrazione della propria dote, in modo che essa diventa rispetto alla dote ciò che dovrebbe essere normalmente il marito; essa diventa l'amministratrice della propria dote, essa ha la disposizione dei frutti, naturalmente con lo scopo, che è fondamentale della dote, di sostenere gli oneri della famiglia. Ora ciò che nel nostro diritto è ammesso soltanto in questo caso patologico dello sperpero da parte del marito, io propongo che sia ammesso *ab initio*, che sia riconosciuto un istituto dotale, per cui, costituendosi la dote, l'amministrazione di essa, e soprattutto la pertinenza dei frutti, rimanga alla moglie, essendo tuttavia i beni vincolati, sottoposti all'inalienabilità, e per conseguenza conservando la funzione di patrimonio dedicato alla famiglia.

Se ciò si ammette, evidentemente, con passi

ulteriori si potrebbero facilmente costituire doti in comunione fra marito e moglie, ed io non avrei nessuna difficoltà ad introdurre anche questo nel progetto di legge; ma, trattandosi di una novità, ho voluto procedere cautamente, proponendo, per ora, soltanto l'applicazione a casi normali di un istituto già riconosciuto per casi eccezionali dal nostro Codice civile.

Come vedete, non si tratta, in fondo, di alcuna grande innovazione, perchè io mi servo di un istituto che è già noto ai giuristi, di cui si conosce già la portata, di cui è regolata l'armonia con tutti gli altri rapporti della nostra vita giuridica; solo vi aggiungo una funzione fondamentale che dovrebbe prendere questo istituto, facendone una dote fisiologica, mentre ora è dote patologica nel nostro diritto.

Forse, se avete avuto la bontà di ascoltarmi, qualcuno di voi si sarà domandato: che cosa ha che fare ciò con l'autorizzazione maritale? perchè realmente la disposizione di questo articolo non è più relativa all'autorizzazione maritale, onde io fin da principio vi diceva che si potrebbe anche stralciare dal mio progetto questo articolo. Ma la connessione intima fra questa proposta e l'abolizione dell'autorizzazione maritale vi è, perchè la sola ragione per cui si può desiderare da alcuno di conservare ancora l'autorizzazione maritale, è questa: di far sì che il marito possa impedire alla donna di sperperare i suoi beni e di distruggere uno dei fondamenti patrimoniali della famiglia. Se voi ammettete che si possa costituire una dote della natura che io propongo, voi otterrete una sicurezza del patrimonio familiare anche assai maggiore di quella che potrà darvi l'autorizzazione maritale.

La connessione dunque sta in questo, che io vi propongo un surrogato molto più potente, ma che non ha gli inconvenienti del sistema dell'autorizzazione maritale.

Non voglio più a lungo tediare il Senato. Spero che le mie parole abbiano potuto rendere benevolo l'animo vostro alla mia proposta, sicchè non abbiate a mandarla senz'altro agli archivi e vogliate discuterla. Io credo che s'imponga ai giorni nostri la modificazione del Codice civile per questa parte; ritengo che anche l'illustre mio amico, il ministro di grazia e giustizia, ammetta in genere il mio ordine d'idee, e spero che anch'egli voglia dare il suo favore

a questo mio progetto, perchè senza la spinta del Governo esso certamente non andrebbe innanzi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora, a termini del regolamento, deve essere votata sulla presa in considerazione di questa proposta di legge.

Domando all'onor. ministro guardasigilli se intenda fare qualche dichiarazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tenendomi appunto nei confini di una semplice dichiarazione, dirò che lo svolgimento che ha fatto del disegno di legge l'on. Scialoja ha dimostrato al Senato che esso, sotto forme modeste, tocca una delle più importanti questioni riguardanti il diritto privato e l'ordinamento della famiglia.

Nessuno può contestare la opportunità di provvedere alla riforma del Codice nella determinazione della capacità giuridica della donna in tutto quanto ha attinenza al diritto patrimoniale.

L'onor. senatore Scialoja col suo disegno di legge propone l'abolizione dell'autorizzazione maritale; e in altre disposizioni suggerisce dei temperamenti diretti a correggere nell'applicazione l'abolizione stessa.

Le proposte contenute nel suo disegno di legge daranno luogo ad una discussione che certamente sarà degna di quest'alto Consesso. Esamineremo quindi a suo tempo il progetto in tutte le sue parti.

Accogliendo intanto il concetto fondamentale di una riforma della parte del Codice riguardante l'autorizzazione maritale, aderisco, colle consuete riserve, alla presa in considerazione del disegno di legge presentato al Senato dall'on. Scialoja. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del disegno di legge testè svolto dall'onor. Scialoja.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Non facendosi proposte, il disegno di legge sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

Presentazione di relazioni.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori e nuove assegnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per l'interpellanza del senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Fu già annunciata al Senato la interpellanza del senatore Del Giudice ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio. Non erano in quella occasione presenti i ministri interessati, perciò la rileggo ora.

L'interpellanza dice:

« Il sottoscritto intende interpellare i ministri di agricoltura e dell'interno sui propositi del Governo rispetto alla questione demaniale nel Mezzogiorno, la quale, nelle condizioni presenti, non solo intralcia l'andamento naturale dell'agricoltura, quanto anche influisce come elemento perturbatore nelle elezioni politiche ed amministrative, specialmente dopo il considerevole allargamento in forza della nuova legge ».

Prego l'onorevole ministro Nitti di voler fare qualche dichiarazione in proposito.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'interpellanza del senatore Del Giudice, riguardante la questione dei demanii del Mezzogiorno, è di grande importanza per tutta l'Italia meridionale e per la proprietà fondiaria. Volentieri il Governo accetta di discuterla, quindi, d'accordo con l'interpellante, sarà fissata una data per lo svolgimento di questa interpellanza alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze.

DEL GIUDICE. Sta bene e ringrazio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti).

Presero parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Barinetti, Barzellotti, Bava Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Camerano, Caravaggio, Carle Giuseppe, Cavasola, Cefaly, Chironi, Colombo, Cruciani-Ali-brandi.

De Amicis, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Martino, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Faravelli, Fiocca, Fortunato, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Golgi, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Pirelli, Polacco, Ponza Cesare.

Reynaudi, Rignon.

Saladini, Santini, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena.

Tajani, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Vischi.

Presentazione di relazioni.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mortara della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Dini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, recante disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di prefettura delle provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione, ed, occorrendo, per la compilazione d'ufficio, e per l'approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal prefetto e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'istituzione, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

Ai fini di questo articolo si terranno presenti, sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione d'ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni dei comuni e delle istituzioni aventi riferimento ai conti smarriti o distrutti ed ogni altro documento che possa fornire elemento di prova diretta o indiretta, così per le riscossioni come per i pagamenti.

Art. 2.

Salvo quanto si dispone nell'ultima parte del presente articolo, le risultanze dei conti, approvati a norma dell'articolo precedente, non saranno definitive se non col decorso di dieci anni dalla data della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari e loro eredi. Durante questo periodo esse potranno essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dal Consiglio di prefettura.

I termini per l'appello alla Corte dei conti e per le istanze di revocazione decorreranno dalla scadenza del decennio, salvo che il Consiglio di prefettura dichiarerà definitivo il suo giudizio, ovvero autorizzi la vendita della cauzione in base al disposto dell'art. 3, nei quali casi i termini si intenderanno decorrere dalla notificazione della decisione definitiva sul conto, o di quella che autorizza l'alienazione della cauzione.

Art. 3.

Le decisioni pronunciate in via provvisoria hanno efficacia di titoli esecutivi dopo la notificazione alle parti, ma le cauzioni dei contabili, durante il decennio di provvisorietà, non potranno essere alienate o svincolate che in quella misura che sarà determinata caso per caso dal Consiglio di prefettura ed in rapporto al credito dell'Ente.

Quando in seguito ad un nuovo giudizio pronunciato nel corso del decennio risulti accertato il credito dell'Ente in somma superiore all'ammontare della cauzione rimasta vincolata, il Consiglio di prefettura ordinerà i provvedimenti conservativi.

Art. 4.

Le presenti disposizioni si applicano per i conti comunali e delle opere pie delle due provincie di Messina e di Reggio Calabria degli esercizi 1907 e retro, che all'epoca del terremoto del 28 dicembre 1908 si trovavano spediti alla prefettura per l'approvazione, e per i conti degli stessi esercizi che andarono smarriti o distrutti nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Sono pure applicabili per la formazione ed approvazione dei conti 1908.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, in quanto si riferiscono alla responsabilità dei funzionari di prefettura revisori dei conti, si applicano per i conti, di cui agli articoli 1 e 4, ai soli casi di errori di calcolo.

Rimangono ferme, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni del regolamento comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai conti consuntivi delle provincie, ferma restando la competenza della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Svolgimento di una interpellanza
del senatore Mazziotti.**

PRESIDENTE. Fu già annunciata al Senato la presentazione di una interpellanza del senatore Mazziotti al ministro della pubblica istruzione « circa le deplorevoli condizioni nelle quali è lasciato il fortino Vigliena in Napoli, dichiarato monumento nazionale ».

Prego il ministro della pubblica istruzione di voler dichiarare se accetta l'interpellanza, e quando intenda rispondermi.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro di essere agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il ministro della pubblica istruzione è pronto a rispondere all'interpellanza anche subito; se il senatore Mazziotti non ha nulla in contrario, potrebbe svolgerla nella seduta odierna.

MAZZIOTTI. Sono anch'io agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Nel giugno del 1891 il compianto deputato Matteo Renato Imbriani presentava a nome anche di altri 214 deputati un disegno di legge per dichiarare monumento na-

zionale il fortino di Vigliena. Questo modesto fortilizio costruito nelle vicinanze di Napoli, presso il mare al tempo dei vicerè spagnuoli, divenne celebre per la eroica difesa che vi fu sostenuta dai patrioti napoletani nel 13 giugno 1799 quando le schiere del cardinale Ruffo invasero la città di Napoli.

L'episodio al quale si riannoda la storia di Vigliena è riassunto in queste scultorie parole del grande storico napoletano Pietro Colletta, che dice così: « La legione calabra divisa in due guerniva il piccolo Vigliena, forte o batteria di costa presso l'edificio dei Granili e pattugliava la città per impedire le insidie interne, per ultimo disperato aiuto alla cadente libertà... I Russi assalirono Vigliena; ma per grandissima resistenza bisognò atterrare le mura con batteria continua di cannoni e quindi Russi, Turchi e Borboniani entrati nel forte a combattere ad armi corte pativano, impediti e stretti dal troppo numero, le offese dei nemici e dei compagni. Molti dei legionari calabresi erano spenti; gli altri feriti nè bramosi di vivere; cosicchè il prete Toscani di Cosenza, capo del presidio, reggendosi a fatica perchè in più parti trafitto, avvicinasì alla polveriera ed invocando Dio e la libertà, getta il fuoco nella polvere, e ad un istante con scoppio e scroscio terribile, muoiono quanti erano tra quelle mura oppressi dalle rovine o lanciati in aria o percossi da sassi: nemici, amici orribilmente consorti. Alla quale prova di animo disperato trepidò il cardinale, imbaldanzarono i repubblicani e giurarono di vendicare il grande esempio ».

La proposta di legge dell'on. Imbriani veniva in buon punto, perchè il fortino di Vigliena stava per essere venduto dal Demanio, cui appartiene, e tramutato in deposito di petrolio. Il ministro della pubblica istruzione, che era allora il nostro illustre collega Villari, nella seduta della Camera dell'8 dicembre 1891, rispose al deputato Imbriani in questi termini: « È superfluo il dire che io sono favorevole alla presa in considerazione di questa proposta di legge, la quale non dubito che avrà la piena approvazione della Camera. Non mi resta che ringraziare l'onorevole Imbriani della nobile iniziativa presa di ricordare la memoria dei generosi che perirono per la patria ».

La Camera ad unanimità deliberò la presa in considerazione della proposta di legge.

Ignoro per quali circostanze essa non ebbe ulteriormente corso e non divenne legge dello Stato. Ad ogni modo le esplicite dichiarazioni dell'on. ministro valsero a far ritenere il fortino di Vigliena come monumento nazionale; tanto che il Ministero della pubblica istruzione accettava di prenderlo in consegna e faceva redigere un progetto per la modesta spesa di lire 2250 allo scopo di assicurare la custodia e la conservazione del fortino allo stato di rudere, quale restò dopo il glorioso avvenimento del 13 luglio 1799. Ma nonostante che il progetto avesse avuto tutte le approvazioni necessarie, esso non venne eseguito. Sono così decorsi tanti anni senza che il Ministero della pubblica istruzione abbia provveduto all'esecuzione di un lavoro di così lieve spesa, indispensabile per la conservazione del fortino.

Invece esso ha dovuto subire altri danni. Vi sono state impiantate dal municipio di S. Giovanni a Teduccio alcune baracche per ricovero di individui sospetti di colera, baracche ridotte ora in uno stato veramente indecente.

Inoltre lo spazio adiacente al fortino, dove una volta era il fosso che lo circondava è stato addetto a deposito d'immondizie e a scarico di materiali di rifiuto.

A me non sembra veramente decoroso per il nostro paese di lasciare quel modesto monumento, che ricorda così nobile e splendido episodio, in condizioni tanto deplorevoli.

Per il lungo decorso di tempo interceduto dalla presentazione di quel disegno di legge, la spesa occorrente per la conservazione e la custodia del fortino è alquanto accresciuta; ascende ora a circa lire 8000, dovendosi provvedere alla rimozione dei materiali di rifiuto e di scarico accumulati nelle adiacenze del fortino.

Ricordi l'onor. ministro che gli episodi del 1799 in Napoli sono una delle più belle pagine del nostro Risorgimento. A la strenua difesa della città presero parte molti patrioti napoletani che per amore di libertà andarono poi al patibolo.

Non è conveniente alla dignità del nostro paese ed al culto delle memorie della nostra redenzione che quei modesti ruderi i quali ricordano un mirabile esempio di valore e di patriottismo, servano come deposito d'immon-

dizie, ovvero per conservarvi delle luride ed indecenti baracche.

Non si tratta di ricostruire il fortino: si tratta di conservarlo quale rimase dopo il memorando avvenimento e provvedere alla custodia di esso.

Molti dei numerosi deputati che sottoscrissero quel disegno di legge seggono ora in mezzo a noi: io confido che essi vorranno associarsi al mio voto. Ricordo a titolo d'onore tra i firmatari i nostri colleghi: Tittoni, Fabrizi, Vischi, Torrigiani Filippo, De Riseis, De Martino, Cefaly, Engel, Caldesi, Molmenti, Santini, Levi, Frascara Giuseppe.

Se ad assicurare la conservazione e la custodia del fortino di Vigliena, dichiarandolo monumento nazionale, occorresse la presentazione di un nuovo disegno di legge, io pregherei quelli egregi colleghi a volerne prendere l'iniziativa e son sicuro che l'onor. ministro farebbe buon viso alla proposta.

In ogni modo, trattandosi di spesa così lieve e della semplice custodia di quei ruderi io confido pienamente che l'onor. ministro, il quale sente così nobilmente il culto delle memorie del nostro Risorgimento, vorrà prendere dinanzi al Senato formale impegno che quel monumento sarà conservato, come richiede il decoro del nostro paese, con il rispetto e la cura che ogni popolo civile ha per i gloriosi ricordi della sua storia. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sento tutta l'importanza dell'argomento sul quale l'on. Mazziotti richiama l'attenzione del Ministero della pubblica istruzione. È certamente tra i primi doveri dello Stato il conservare i segni sensibili della sua storia e del suo eroismo. E giustamente l'onor. Mazziotti dichiara il fortino di Vigliena tra i più memorabili della storia italiana. Ma io posso assicurare fin da ora l'on. Mazziotti che il ministro della pubblica istruzione si è ispirato a questi sentimenti ed aveva da tempo volta la sua operosità alla conservazione dell'insigne monumento. Il quale per accordi intervenuti con l'Amministrazione del Demanio fu preso in consegna nell'anno 1910, e subito si poté verificare che oltre il progetto delle 2200 lire di cui ha

fatto cenno l'on. Mazziotti, era necessario un altro progetto per opere di consolidamento. Il secondo progetto portava la spesa di 8000 lire. Mentre l'Amministrazione delle belle arti si accingeva ad eseguire le opere, sventuratamente l'epidemia colerica entrò nel nostro paese e il sindaco di San Giovanni a Teduccio volle che il fortino di Vigliena fosse adibito come ospedale per i colerosi. Non mancò il Ministero della pubblica istruzione di fare vive insistenze, affinché questo non avvenisse, ma le ragioni della pubblica salute andarono innanzi e il fortino di Vigliena è ancora affidato alle cure del sindaco di San Giovanni a Teduccio. Nullameno il Ministero ha reclamato la consegna e si è inteso col Ministero dell'interno; onde possiamo ritenere che in breve tempo il fortino di Vigliena sarà restituito alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Appena avvenuto questo saranno iniziate le opere che sono necessarie per la conservazione di questo insigne monumento e voglio anche sperare che quando riprenderemo i nostri lavori io possa annunciare all'on. Mazziotti, il quale con tanto calore ha lumeggiato l'importanza del monumento, che le opere di consolidamento sono incominciate senza ricorrere al Parlamento per una spesa che, essendo modesta, può essere sostenuta dai fondi ordinari del bilancio.

Credo con questo di avere soddisfatto il legittimo desiderio dell'on. Mazziotti, che ringrazio per aver richiamato la mia attenzione su cosa storicamente così importante per la storia del nostro paese. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Sono vivamente riconoscente all'onor. ministro delle sue dichiarazioni e confido pienamente in esse. Il lungo indugio nell'eseguire i modesti lavori che occorrono per la conservazione del fortino di Vigliena sarà largamente compensato, io spero, dalla maggiore attività che il ministro ci fa intravedere nelle sue dichiarazioni, delle quali prendo volentieri atto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'interpellanza è esaurita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Mazziotti ebbe voti	72
» Fortunato »	3
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	10

Eletto il senatore Mazziotti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale »:

Senatori votanti	90
Favorevoli	73
Contrari	17

Il Senato approva.

Il risultato delle altre votazioni sarà annunciato nella seduta di domani e, se occorrerà ballottaggio, sarà pure fatto nella detta seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, num. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 918);

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910 (n. 920);

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686 (N. 922).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione dei Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale

Art. 1.

Gli istituti o scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli istituti o scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono le sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3ª); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali; e per la scuola di Torino al regio decreto 1º ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra scuola superiore di commercio od istituto analogo e nessuna nuova sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.

Art. 2.

Le scuole, di cui all'art. 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordina-

mento didattico e all'andamento disciplinare dell'istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole stesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola e farà parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Le scuole, di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini, dispongono:

1º dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2º dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3º dei proventi delle tasse scolastiche;

4º dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

Art. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle amministrazioni delle

Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3. ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

Art. 5.

Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico o nautico o la licenza di una Regia scuola media di commercio.

Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Sono pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale, sentito il Consiglio accademico della scuola.

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giusti-

ficativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo contabile delle scuole superiori di commercio.

Art. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari*, *straordinari* e *incaricati*.

Salvo il caso speciale di cui all'art. 13, le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'art. 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario.

Art. 9.

Gli istituti o scuole superiori di commercio, per il conferimento della laurea commerciale, debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato;
- 2° Diritto commerciale e marittimo, Diritto industriale;
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
- 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
- 6° Banco modello;
- 7° Politica commerciale e legislazione doganale;
- 8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
- 9° Matematica finanziaria;

10° Merceologia;

11° Geografia economica e commerciale.
Storia del commercio.

Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonché la procedura degli esami speciali e di laurea.

Art. 10.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di commercio è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio,

su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gl'insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati a un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato.

Art. 11.

I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

Art. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253.

esclusa però la facoltà, di cui al n. 2 dell'articolo 1. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

Art. 15.

I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici si sia ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

Gli insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'art. 1, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonchè i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 17.

All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo degli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma (quest'ultimo per la parte che si riferisce alle scuole di studi commerciali, bancari ed attuariali) è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4,000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, potrà essere assegnata, col grado di ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate, e secondo le norme

che saranno stabilite nel regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio di cui all'art. 10.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 7,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi, neppure con i successivi aumenti, il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

Art. 19.

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 20.

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli di cui all'art. 6.

Art. 21.

Con decreto Reale si provvederà a separare dalla Regia scuola superiore di Bari e dal Regio Istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse.

Art. 22.

Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B hanno effetto dal 1° gennaio 1913.

TABELLA A.

Organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo
delle Regie scuole di commercio.

Regia scuola superiore di commercio in Bari.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,400

Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regio istituto superiore di studi commerciali bancari ed attuariali in Roma.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 9 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 6 professori straordinari	»	4,500
» 2 segretari	»	3,500
» 1 vice segretario	»	3,000
« 1 applicato di segreteria	»	2,000

Regia scuola superiore di commercio in Torino.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
« 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regia scuola superiore di commercio in Venezia.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 4 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	4,000
» 1 vice segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000

Tabella B.

Ripartizione delle lire 188,000 di aumento
di contributo dello Stato alle cinque scuole superiori di commercio

Regia scuola superiore di commercio in Bari	L.	41,000
Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova	»	28,600
Regio istituto superiore di studi commerciali, bancari ed attuariali in Roma	»	31,700
Regia scuola superiore di commercio in Torino	»	51,100
Regia scuola superiore di commercio in Venezia	»	35,600
	L.	<u>188,000</u>